

COMUNE DI PONZANO DI FERMO
Prov. (Ascoli Piceno)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.
(Art.12 L.7/8/1990 n.241)



affrettato del CC n. 18 / 91

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute nelle leggi statali e regionali che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

PARTE 1^ - INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 2
Finalità

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto delle famiglie e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

Art. 3
Destinatari

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale.

Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunque per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 4
Contenuto

Gli interventi si distinguono in:

Interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;

Interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferibile a quello diretto.

Art. 5
Interventi diretti

Gli interventi diretti si distinguono in:
ordinari, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;
straordinari, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

Art. 6 (Requisiti)

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse; ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle stesse predette.

Art. 7
Sussidi

I sussidi di carattere sociale ed assistenziale sono erogati dalla Giunta Municipale di volta in volta sulla base della relazione dei servizi sociali o dell'Ufficio Anagrafe ed in base ad effettivi criteri di bisogno urgente per superare situazioni contingenti.

Art. 8
Integrazione di rette di ammissione)

Le integrazioni delle rette di ammissione sono concesse con atto di Giunta Municipale sulla base della istruttoria svolta dall'ufficio Anagrafe secondo i seguenti criteri:

- effettiva necessità del tipo di ammissione richiesto in rapporto alle condizioni fisiche o socio familiari dell'assistito;
- reddito dell'assistito;
- reddito delle persone tenute al mantenimento dell'assistito.

Art. 9
Modalità

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'Ufficio Anagrafe, sono sottoposte alla Giunta Municipale che decide in merito;

La determinazione della Giunta deve essere adottata entro trenta giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 10

Per fronteggiare situazioni di evidente e pesante bisogno il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione tramite l'esonomo comunale, di somme non superiori a L. 50.000 (cinquantamila).

Art. 11

Parenti tenuti per legge agli alimenti

La Giunta Municipale e gli operatori comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

PARTE 2^a

INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' E/O INIZIATIVE

Art. 12

Finalità e contenuto

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte I^a del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio, o riguardante iniziative che rientranti nella specifica competenza comunale, siano realizzate da altri enti, associazioni o imprese private.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

L'uso di sale, attrezzature e di altri beni mobili di proprietà comunale e concesso dal Sindaco e solo per iniziative che rientrino nei criteri fissati dal I^o comma del presente articolo.

Nel caso di più domande vale l'ordine di presentazione.

Art. 13

Destinatari

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico sportivo, ecc.

Art. 14

≡ Gestione di impianti sportivi ≡

Il Comune può con proprio atto di Giunta, concedere a enti, associazioni e imprese private, la gestione di impianti sportivi sulla base dei seguenti criteri:

- assenza di finalità di lucro;
- società sportive affiliate alle rispettive federazioni o enti di promozione e società sportive ad essi affiliate;
- società amatoriali;
- attività a favore delle fasce giovanili;
- partecipazione a campionati indetti dalle rispettive federazioni;
- numero degli iscritti.

Le domande vanno corredate dal programma di utilizzo delle strutture e gli obblighi dell'assegnatario verranno disciplinati con apposita convenzione.

Qualora l'attività venga svolta in maniera difforme da quanto proposto, la Giunta delibera la revoca dell'assegnazione della struttura.

Art. 15

Modalità per l'accesso

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 31 MAGGIO di ogni anno.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno TRE mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;

b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;

c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri enti, sono istruite dall'Ufficio di Polizia Urbana e sottoposte alla Giunta comunale che decide in merito.

La determinazione della Giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al 1° comma, deve essere adottata entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al 2° comma, la determinazione deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 16

Criteri di valutazione

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc.. cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto - preventivo e/o consuntivo.

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

PARTE 3^ - NORME FINALI

Art. 17

Informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la piu' ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione all'albo pretorio e nella bacheca comunale.

Art. 18

Accertamenti d'ufficio

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 19

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'ufficio anagrafe in libera visione al pubblico.

Un esemplare verrà inviato a tutti gli enti e le associazioni operanti nel Comune.

